

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

TRATTAMENTO FISCALE RISERVATO AI “NUOVI” E “VECCHI” CONTRIBUENTI MINIMI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Il Decreto Legge del 06 luglio 2011 n. 98, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155, convertito dalla legge n. 111 del 15/07/2011, cosiddetta manovra estiva 2011, ha introdotto importanti novità in merito al regime dei minimi. Al fine di favorire la costituzione di nuove imprese create da giovani o da coloro che hanno perso il lavoro, gli attuali regimi forfetari sono stati riformulati ad hoc. Tali modifiche saranno applicate a partire dal 1 gennaio 2012.

Qui di seguito vengono evidenziate le principali novità introdotte dalla normativa:

NUOVI CONTRIBUENTI MINIMI

REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI PER L'ADESIONE AL REGIME

Il regime dei contribuenti minimi è riservato alle sole persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arti o professioni, che soddisfano le seguenti condizioni:

- nell'anno solare precedente non aver conseguito ricavi o compensi in misura superiore a € 30.000,00, con esclusione, nel calcolo del predetto limite, dei ricavi e compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore (già Legge 244/2007, art. 1, commi 96 e 99);
- nell'anno solare precedente non aver effettuato cessioni all'esportazione, assimilate alle esportazioni, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con San Marino o con lo Stato della Città del Vaticano, trattati o accordi internazionali ex artt. 8, 8bis, 9, 71 e 72 del DPR 633/72 (già Legge 244/2007, art. 1, commi 96 e 99);
- nell'anno solare precedente non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaborazioni (già Legge 244/2007, art. 1, commi 96 e 99);
- nell'anno solare precedente non aver erogato somme sotto forma di utili di partecipazione derivanti da contratti di associazione in partecipazione con esclusivo apporto di lavoro (già Legge 244/2007, art. 1, commi 96 e 99);
- nel triennio solare precedente non aver acquistato, o anche usufruito di beni tramite contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, beni strumentali di valore complessivo superiore a € 15.000,00. Il valore dei beni strumentali cui far riferimento è costituito dall'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni di acquisto effettuate anche presso soggetti non titolari di partita Iva, e per i beni strumentali solo in parte utilizzati nell'ambito dell'attività di impresa o lavoro autonomo, il valore da prendere in considerazione si riduce del 50% (già Legge 244/2007, art. 1, commi 96 e 99);
- iniziare o proseguire un'attività di impresa o di lavoro intrapresa successivamente al 31/12/2007;
- non aver esercitato attività artistica, professionale ovvero di impresa (anche in forma associata o familiare) nel triennio precedente l'inizio attività;
- l'attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
- non essere titolari di redditi di partecipazione in società di persone o in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.

ATTIVITA' NON COMPATIBILI CON IL REGIME DEI MINIMI

Non sono compatibili con il regime dei contribuenti minimi le seguenti attività (già Legge 244/2007, art. 1, commi 96 e 99):

- agricoltura e attività connesse e pesca;
- vendita di sali e tabacchi;
- commercio di fiammiferi;

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- editoria;
- gestione di servizi di telefonia pubblica e di sosta;
- intrattenimenti, giochi;
- agenzia di viaggi;
- agriturismo;
- vendite a domicilio;
- rivendite di beni usati, di oggetti d'arte;
- agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte.

LIMITI TEMPORALI DI PERMANENZA NEL REGIME

Il nuovo regime dei minimi potrà essere applicato soltanto nell'anno di inizio dell'attività e nei quattro anni successivi, per un totale quindi di 5 anni. L'unica deroga a questo limite è stata prevista nella conversione in legge della manovra: si potrà restare nei minimi oltre i cinque anni ma solo fino al raggiungimento del 35° anno di età, ma ciò non toglie che i soggetti di età superiore ai 35 anni possano entravi a far parte.

Per comprendere meglio il meccanismo può essere utile qualche esempio concreto:

- se l'attività è stata avviata nel 2008, le agevolazioni spetteranno solo per il 2012, ma se nel 2008 il contribuente aveva 20 anni, lo stesso potrà fruire del regime fino al 2023, anno di compimento del 35° anno di età, fermo restando i requisiti necessari;
- se l'attività inizierà nel 2012 il regime durerà al massimo fino al 2016, ma un imprenditore ventenne nel 2012 potrebbe restare tra i minimi fino al 2027, in cui raggiungerà i 35 anni;
- se l'attività è stata avviata nel 2010, ad un'età di 33 anni, la permanenza nel regime durerà per un massimo di 5 anni, fino quindi al 2014;
- il soggetto, che ha un'età superiore a 35 anni, potrà accedere al nuovo regime a partire dall'anno in cui inizia l'attività. Se ha cominciato l'attività nell'anno 2011, potrà applicare il regime dei minimi, di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 244/2007, con il forfait del 20% sul reddito dichiarato. Dal 2012, se in possesso dei requisiti sopra elencati, potrà passare nel nuovo regime dei minimi, che, in luogo del forfait del 20 per cento, prevede un'imposta forfetaria del 5% sul reddito dichiarato e, come previsto per legge, il regime potrà essere applicato per l'anno di inizio e per i quattro anni successivi;
- un contribuente che nel 2012 compie 35 anni e ha aperto la partita iva nel gennaio 2009 optando per il regime dei contribuenti minimi, qualora rispetti tutti gli altri requisiti richiesti, potrà rimanere nel regime dei minimi fino al 2013, nonostante nel 2012 abbia compiuto 35 anni (in base alle disposizioni introdotte dalla manovra il mancato compimento dei 35 anni è rilevante solo per la permanenza oltre il quinquennio nel nuovo regime).

AGEVOLAZIONI SPETTANTI AGLI APPARTENENTI AL REGIME

Il nuovo regime dei minimi offre le seguenti agevolazioni:

- applicazione dell'imposta sostitutiva che passa dal 20% al 5%;
- esonero registrazione fatture e tenute scritture contabili;
- esonero applicazione dell'iva;
- esonero applicazione dell'irap;
- esonero applicazione degli studi di settore.

VECCHI CONTRIBUENTI MINIMI

La disposizione prevede una drastica riduzione dei contribuenti interessati e una conseguente fuoriuscita dal regime di coloro che non soddisfano i requisiti precedentemente esposti. Agli esclusi dal regime (ad esempio perché hanno iniziato l'attività prima del 2008, esercitano attività in prosecuzione di un'altra o lo hanno fatto nel triennio passato) e i nuovi ex minimi (fuoriusciti dal regime per i vincoli temporali

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

quinquennali imposti), è riservato comunque un regime contabile semplificato, non subordinato ad un'opzione (a differenza della scelta di passare al regime ordinario) ma utilizzato fino a sua decadenza (con effetto dall'anno successivo), cioè fin quando venga meno una delle condizioni previste o se ne verifiche una di quelle indicate nel comma 899, dovranno applicare dal 2012 un nuovo regime, introdotto dall'articolo 27 comma 3 della manovra. Qui di seguito vedremo nello specifico gli elementi più interessanti della norma in esame.

SOGGETTI INTERESSATI

Il nuovo regime degli ex minimi accoglierà non solo i soggetti che fuoriescono dal regime dei minimi, ma sarà anche il regime naturale per quelle persone fisiche che rispettano le condizioni "originali" dei minimi, ma non quelle introdotte dalla manovra estiva 2011.

AGEVOLAZIONI EX MINIMI

Il regime degli ex minimi garantisce una serie di agevolazioni quali:

- esonero registrazione fatture e tenuta scritture contabili, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette;
- esonero da liquidazioni e versamenti periodici iva;
- esonero Irap.

OBBLIGHI FISCALI EX MINIMI

Gli obblighi di natura fiscale per coloro che dal 2012 non potranno più far parte dei minimi sono i seguenti:

- obbligo di conservazione documenti ricevuti ed emessi;
- obbligo di emissione fatture e certificazione corrispettivi;
- obbligo di determinazione e versamento iva con cadenza annuale;
- presentazione della dichiarazione Iva annuale e della comunicazione dati Iva;
- applicazione degli studi di settore o parametri e compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti;
- osservazione del principio di deducibilità ordinaria delle spese: verrà quindi abbandonato il criterio di cassa previsto per i contribuenti minimi e lo speciale criterio di determinazione delle componenti negative sostenute promiscuamente per l'attività di impresa o professionali e la sfera privata, tutte deducibili al 50%.

OPZIONE DI INGRESSO

L'opzione di abbandono del vecchio regime dei minimi e di conseguenza dell'ingresso nel nuovo regime semplificato va indicata nella prima dichiarazione iva, da presentare successivamente alla scelta operata, ha validità minima di almeno un triennio, trascorso il quale mantiene validità annuale, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

RETTIFICHE DA EFFETTUARE

Nel passaggio dal regime dei minimi ad altro regime semplificato o super-semplificato non rilevano le rimanenze iniziali al 01 gennaio 2012. Ci sono solo due eccezioni in cui tale costo sarà deducibile nel 2012 per competenza:

- le rimanenze di merci al 31/12/2011 di cui si è ricevuta la fattura senza che sia avvenuto il pagamento;
- le rimanenze iniziali presenti alla data di entrata in vigore del regime (01 gennaio 2008) qualora la somma dei ricavi degli anni successivi risulti di ammontare inferiore.

Per quanto concerne il recupero dell'iva relativa ai beni ammortizzabili per i quinti mancanti al compimento del quinquennio, l'importo della rettifica rappresenta un credito recuperabile nel 2012 che potrà essere compensato anche con i quinti della rettifica iva a sfavore, che il contribuente minimo ha determinato al momento dell'accesso. L'ammontare della rettifica iva rappresenta, a sua volta, una sopravvenienza

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

rilevante ai fini delle imposte dirette nel primo periodo d'imposta di applicazione del regime ordinario o super-semplificato.

A conclusione di quanto esplicitato nel testo qui di seguito proponiamo una tabella che evidenzia gli aspetti principali delle novità introdotte dal Decreto Legge del 06 luglio 2011 n. 98.

NUOVI MINIMI DAL 01/01/2012		
REQUISITI	DURATA	AGEVOLAZIONI
<ul style="list-style-type: none">- Nell'anno solare precedente non aver conseguito ricavi o compensi in misura superiore a € 30.000,00, con esclusione, nel calcolo del predetto limite, dei ricavi e compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore (già Legge 244/2007, art. 1, commi 96 e 99);- nell'anno solare precedente non aver effettuato cessioni all'esportazione, assimilate alle esportazioni, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con San Marino o con lo Stato della Città del Vaticano, trattati o accordi internazionali ex artt. 8, 8bis, 9, 71 e 72 del DPR 633/72 (già Legge 244/2007, art. 1, commi 96 e 99);- nell'anno solare precedente non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaborazioni (già Legge 244/2007, art. 1, commi 96 e 99);- nell'anno solare precedente non aver erogato somme sotto forma di utili di partecipazione derivanti da contratti di associazione in partecipazione con esclusivo apporto di lavoro (già Legge 244/2007, art. 1, commi 96 e 99);- nel triennio solare precedente non aver acquistato, o anche usufruito di beni tramite contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, beni strumentali di valore complessivo superiore a € 15.000,00. Il valore dei beni strumentali cui far riferimento è costituito dall'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni di acquisto effettuate anche presso soggetti non titolari di partita Iva, e per i beni strumentali solo in parte utilizzati nell'ambito dell'attività di impresa o lavoro autonomo, il valore da prendere in considerazione si riduce del 50% (già Legge 244/2007, art. 1, commi 96 e 99);- iniziare o proseguire un'attività di impresa	<p>Il nuovo regime potrà essere applicato soltanto nell'anno di inizio dell'attività e nei quattro anni successivi, per un totale quindi di 5 anni. L'unica deroga a questo limite è stata prevista nella conversione in legge della manovra: si potrà restare nei minimi oltre i cinque anni ma solo fino al raggiungimento del 35° anno di età, ma ciò non toglie che i soggetti di età superiore ai 35 anni possano entrarvi a far parte.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Applicazione dell'imposta sostitutiva che passa dal 20% al 5%;- esonero registrazione fatture e tenute scritture contabili;- esonero applicazione dell'iva;- esonero applicazione dell'rap;- esonero applicazione degli studi di settore.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

<p>o di lavoro intrapresa successivamente al 31/12/2007;</p> <ul style="list-style-type: none"> - non aver esercitato attività artistica, professionale ovvero di impresa (anche in forma associata o familiare) nel triennio precedente l'inizio attività; - che l'attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo; - non essere titolari di redditi di partecipazione in società di persone o in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale. 		
--	--	--

VECCHI MINIMI DAL 01/01/2012

SOGGETTI INTERESSATI	AGEVOLAZIONI	ADEMPIMENTI FISCALI	RETTIFICHE
<p>Il nuovo regime degli ex minimi accoglierà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i soggetti che fuoriescono dal regime dei minimi; - i soggetti che rispettano le condizioni "originali" dei minimi, ma non quelle introdotte dalla manovra estiva 2011. 	<ul style="list-style-type: none"> - esonero tenuta scritture contabili e registrazione fatture, sia ai fini iva che ai fini delle imposte dirette; - esonero da liquidazioni e versamenti periodici iva; - esonero Irap. 	<ul style="list-style-type: none"> - obbligo di conservazione documenti ricevuti ed emessi; - obbligo di emissione fatture e certificazione corrispettivi; - obbligo di determinazione e versamento iva con cadenza annuale; - presentazione della dichiarazione iva annuale e della comunicazione dati iva; - applicazione degli studi di settore o parametri e compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti; - osservazione del principio di deducibilità ordinaria delle spese. - ripresa del calcolo dell'ammortamento dei cespiti sospesa al momento di ingresso nel regime. 	<p>Le rimanenze al 01/01/2012 verranno rilevate come costo deducibile se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fattura di acquisto di merci al 31/12/2011 non risulti ancora pagata; - la somma dei ricavi degli anni successivi alla data di entrata in vigore del regime risulti inferiore alle rimanenze iniziali presenti all'01/01/2008. <p>Per quanto riguarda il recupero dell'iva relativa ai beni ammortizzabili per i quinti mancanti al compimento del quinquennio, l'importo della rettifica rappresenta un credito recuperabile nel 2012 che potrà essere compensato anche con i quinti della rettifica iva a sfavore, che il contribuente minimo ha determinato al momento dell'accesso. L'ammontare della rettifica iva rappresenta a sua volta una</p>

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

			sopravvenienza rilevante ai fini delle imposte dirette nel primo periodo d'imposta di applicazione del regime ordinario o super-semplificato.
--	--	--	---

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it